

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **245/1999** (ECLI:IT:COST:1999:245)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **VASSALLI**

Camera di Consiglio del **25/05/1999**; Decisione del **09/06/1999**

Deposito del **17/06/1999**; Pubblicazione in G. U. **23/06/1999**

Norme impugnate:

Massime: **24799**

Atti decisi:

N. 245

ORDINANZA 9-17 GIUGNO 1999

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1998 dal Tribunale militare di Cagliari, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Tribunale militare di Cagliari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede, fra gli atti che producono l'effetto di interrompere il corso della prescrizione del reato,

l'interrogatorio reso davanti alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, deducendone il contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione;

che a parere del giudice a quo sarebbe del tutto irragionevole non includere nella dizione "interrogatorio reso davanti al pubblico ministero" anche l'interrogatorio reso davanti alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero data l'identità dei due atti, promananti sempre dal medesimo organo;

che sarebbe altresì violato il diritto di difesa in quanto l'indagato interrogato dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero potrebbe fare affidamento sul decorso del termine della prescrizione e sarebbe quindi maggiormente garantito mentre l'imputato interrogato direttamente dal magistrato si troverebbe di fronte al compimento di un atto avente efficacia interruttiva;

che nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato che questa Corte chiamata più volte a pronunciarsi sul medesimo tema ha affermato - v. da ultimo ordinanze n. 178 del 1997 e n. 412 del 1998 - esserle inibita l'adozione di pronunce additive del tipo richiesto dal giudice a quo ostandovi il principio di legalità sancito dall'art. 25 della Costituzione;

che gli argomenti ulteriori adottati a sostegno della questione non modificano quanto da questa Corte ribadito nella citata ordinanza n. 412 del 1998, successiva all'ordinanza del giudice rimettente;

che pertanto la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.